

Allegato 3
al Regolamento IVASS n. 40/2018**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente.

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario/distributore sotto forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito Ivass: www.ivass.it

INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome

Sezione RUI

Numero

Data iscrizione

Indirizzo Via Pratese, 201 – 50145 Firenze (FI)

Tel. 055 40494

e-mail

sito internet www.onebroker.it

Nella sua qualità di

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:

Nome Cognome/Denominazione sociale

Sede operativa

N° Iscrizione RUI Sez.

Data Iscriz.

Telefono E-mail

ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

Denominazione sociale **ONEBROKER SRL**

Sede legale/operativa **Via Pratese, 201 - Firenze (FI)**

N° Iscrizione RUI/Sez. B **B000097212**

Sito internet **www.onebroker.it**

E-mail **info@onebroker.it**

Unità locale

Data iscriz.

Telefono/Fax

PEC

V.le Leonardo da Vinci, 4/d-S. Miniato (PI)

22/07/2007

T. 05540494

onebroker@raccomandata-ar.com

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it – Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

- a. ☒ L'attività di **ONEBROKER SRL** viene svolta su incarico del cliente;
- b. Il contratto viene distribuito sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 comma 10 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012

Oppure: Il contratto viene distribuito sulla base di un accordo di collaborazione con un altro intermediario, ratificato con autorizzazione all'incasso dei premi da parte dell'impresa mandante di quest'ultimo ai sensi dell'art. 42 comma 6 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012

Sezione di appartenenza

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o **ONEBROKER SRL** non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di **ONEBROKER SRL**.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto **ONEBROKER SRL** dichiara che: **(sbarrare l'opzione ricorrente):**

- a) ☐ fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ovvero una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente
- b) ☐ fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni Private, fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c) ☐ distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione
- d) ☒ propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. L'elenco delle Imprese con cui **ONEBROKER SRL** ha rapporti di affari è pubblicato sul suo sito internet. Il contraente ha la facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione della denominazione di tali Imprese.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Il compenso complessivamente percepito dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a) ☐ onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro.....; (ove non sia possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo);
- b) ☒ commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c) ☒ altra tipologia di compenso qualora previsto nel mandato rilasciato al broker;

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

SEZIONE VI**Informazioni sul pagamento dei premi**

- a) Con riferimento al pagamento dei premi il Broker **ONEBROKER SRL** dichiara che i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker, costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso.
- b) Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite consentito dalla vigente normativa, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto ONEBROKER SRL:

☐ **è autorizzato** all'incasso ai sensi dell'accordo di collaborazione sottoscritto o ratificato dall'impresa e, pertanto, il pagamento del premio da parte del contraente all'intermediario si considera eseguito direttamente all'impresa stessa;

☐ **non è autorizzato** all'incasso ai sensi dell'accordo di collaborazione sottoscritto o ratificato dall'impresa; pertanto, il pagamento del premio da parte del contraente all'intermediario o ad un suo collaboratore non può considerarsi eseguito direttamente all'impresa stessa e, conseguentemente, la copertura è subordinata all'assolvimento degli obblighi dell'intermediario nei confronti dell'impresa e/o degli intermediari emittenti.

SEZIONE VII**Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente**

ONEBROKER SRL informa:

a) che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da un **contratto di assicurazione della responsabilità civile** che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto – ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria - tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico, ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** al Broker al seguente indirizzo:

- ONEBROKER SRL - Ufficio Reclami – Via Pratese, 201 – 50145 Firenze (FI)
- indirizzo e-mail reclami@onebroker.it.
- indirizzo PEC onebroker@raccomandata-ar.com
- Responsabile designato per la gestione dei Reclami: **Sig. Marcello Coletti**

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi.

c) che il contraente ha la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

d) che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto a).

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

ONEBROKER SRL comunica che:

- a) il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, inteso genericamente quale diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini o accertamenti, in merito alla propria pregressa condizione patologica, decorso un determinato periodo di tempo, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018; si rimanda al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

ONEBROKER SRL